

2015

TRIBUNALE DI TARANTO

n. 1075

n. 3042 GEOM.

n. 1312 DEP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto – giudice dott.ssa Rossella Di Todaro - ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7087 R.G. anno 2014 Affari Civili Contenziosi promossa da:

, rappr. e difeso dall' avv. M. SPORTELLI;

-opponente-

CONTRO

, rappr. e difeso dagli avv.ti A. MAGNO e E. MAGNO;

-opposto-

Oggetto: "OPPOSIZIONE a DECRETO INGIUNTIVO".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato alla controparte in data 23/9/2014 si opponeva al decreto ingiuntivo n.1144/2014 con cui il Tribunale di Taranto gli aveva ingiunto la restituzione, in favore di _____, degli originali di tre assegni specificamente indicati in decreto, che egli in qualità di avvocato e difensore della _____, aveva ricevuto dalla stessa per poter intentare, nell'interesse della medesima opposta, un'azione esecutiva nei confronti della debitrice emittente gli assegni; egli ammetteva di tenere con sé gli assegni che la opposta domandava, ma riteneva di avere un diritto di ritenere gli stessi in attesa di ricevere il pagamento delle proprie spettanze da parte della _____ proprio per l'attività prestata in relazione al giudizio di recupero del credito della _____ avverso la debitrice emittente gli assegni, che si era concluso con una transazione delle parti in causa. Rilevava poi che pendesse, innanzi ad altro giudice l'opposizione promossa dalla _____ contro il decreto ingiuntivo che egli aveva ottenuto per il pagamento delle sue spettanze e che già in quel giudizio la _____ avesse domandato in via riconvenzionale la consegna degli stessi documenti, con violazione del principio del ne bis in idem. Eccepiva poi la mancanza della prova scritta per la concessione del decreto ingiuntivo, posto che la _____ aveva esibito solo le copie degli assegni e non gli originali. Infine rilevava che la _____ non potesse richiedergli la consegna dell'assegno n. 7135628461-00 intestato a suo marito. Chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

1 



Si costituiva rilevando che costituisse un illecito disciplinare dell'avvocato trattenere, nonostante la richiesta di restituzione del cliente, i documenti ricevuti per l'espletamento dell'incarico(art 48, 3° comma, codice disciplinare)e l'opponente non aveva motivo di trattenere gli assegni in originale ricevuti dalla cliente per promuovere l'azione esecutiva, anche perché le stava determinando un danno derivante dal fatto che non le consentiva di adempiere agli obblighi assunti in sede transattiva con la debitrice, che comprendevano la restituzione dei titoli in originale. Chiedeva pertanto la conferma dell'ingiunzione.

L'opposizione è infondata. Innanzitutto non sussiste alcuna violazione del principio del ne bis in idem in ordine alla domanda proposta dalla con il ricorso per decreto ingiuntivo, odiernamente opposto, rispetto alla domanda riconvenzionale spiegata nel giudizio di liquidazione dei compensi maturati dall'opponente nei confronti della stessa(RG n. 4864/2014), in quanto in questo giudizio la domanda la consegna dei documenti trattenuti dall'avvocato , nonostante la sua richiesta di restituzione, invece in quel giudizio(RG n. 4864/2014)ella ha domandato il risarcimento del danno per le conseguenze patrimoniali conseguite in suo danno per l'indebita ritenzione dei documenti.

Non può ritenersi, poi, la carenza di prova scritta al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, posto che ovviamente la prova scritta del diritto alla restituzione non poteva essere integrata dagli originali degli assegni che la non possedeva e che appunto intendeva recuperare con l'ingiunzione, ma dalla lettera a firma dell'avvocato in cui costui ammetteva di tenere con sé gli assegni richiesti e dalla richiesta scritta fatta pervenire all'avvocato di restituzione dei suddetti documenti(da cui discendeva l'obbligo dell'avvocato di restituzione).

Nel merito si rileva che l'art 2235 c.c. pone un generale divieto di ritenzione a carico del prestatore d'opera in relazione alle cose o ai documenti ricevuti per l'espletamento dell'incarico, "se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo e leggi professionali". Dunque pur negandolo in generale, sostanzialmente la legge ammette che il prestatore d'opera possa ritenere le cose o i documenti ricevuti, ma solo per il tempo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti, nel cui ambito senz'altro rientra il promuovimento dell'azione giudiziaria volta ad ottenere il compenso per l'opera prestata. Tale norma, in sostanza impone un contemperamento da un lato tra l'interesse del cliente a riavere le cose e i documenti che ha consegnato al prestatore in ragione dell'incarico conferitogli, dall'altro l'interesse del prestatore a utilizzare le cose e i documenti ricevuti per provare lo svolgimento del lavoro svolto ai fini del conseguimento del compenso dovutogli. Tale norma è pacificamente estensibile al rapporto avvocato-cliente ed è



orientamento della Suprema Corte quello secondo cui *“il trattenimento da parte del legale revocato dall'incarico di copie di documenti precedentemente a lui consegnate dal rappresentato, al fine di consentire la predisposizione di adeguata difesa, integra una ipotesi di trattamento dei dati personali; che tale trattenimento può in via astratta essere considerato legittimo, atteso l'incontestato mancato pagamento degli onorari professionali e la conseguente connessione con il diritto di azione del legale insoddisfatto, finalizzato alla determinazione, liquidazione e riscossione del compenso dovuto; che nel concreto il tribunale avrebbe però dovuto tener conto del contenuto dei documenti conservati, e ciò allo scopo di verificare, da un lato, l'esistenza di un rapporto di funzionalità fra i detti documenti e l'azione intrapresa (nel senso cioè della necessità della produzione per il pieno esercizio del diritto di difesa, essendo solo questo il presupposto della legittimità della loro detenzione) e, dall'altro, l'avvenuto rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza incombenti sul titolare del trattamento”¹.*

L'interpretazione fornita dalla Cassazione consente di conciliare il diritto di ritenzione, che entro certi limiti, come si è visto, è consentito dall'ordinamento e la norma del codice deontologico degli avvocati citata dalla opposta, che impone all'avvocato di restituire senza ritardo al cliente, ove richiesto, i documenti ricevuti per l'espletamento del mandato. In sostanza l'avvocato deve restituire di regola i documenti ricevuti per l'espletamento del mandato, quando il cliente gliene faccia richiesta, a meno che tali documenti non risultino indispensabili ossia assolutamente necessari per tutelare un proprio diritto in giudizio (quale è sicuramente il diritto al compenso per l'attività prestata) e, in ques'ultimo caso il diritto di ritenzione è ammesso per il tempo strettamente necessario alla tutela del proprio diritto.

Ebbene, nel caso di specie l'avvocato _____, pur avendo iniziato un'azione giudiziaria volta al recupero delle proprie spettanze in relazione alle azioni promosse nell'interesse di _____ contro _____ (un'azione esecutiva e la difesa nella opposizione all'esecuzione promossa dal debitore esecutato), non aveva alcuna necessità di trattenere gli originali degli assegni posti a fondamento del precetto nei confronti della _____, potendo trattenere una fotocopia di detti assegni o comunque acquisire una quietanza scritta da parte della cliente in ordine all'avvenuta restituzione degli originali, e comunque potendo provare la propria attività a prescindere dall'esibizione in giudizio degli originali degli assegni (bastava produrre gli atti di causa e i verbali delle udienze). Tra l'altro la mancata restituzione degli assegni in originale ha creato difficoltà alla cliente nei rapporti con la debitrice _____, che avendo pagato il dovuto o comunque

¹ Cassazione civile sez. un. 08/02/2011 n. 3033



quanto stabilito in sede di transazione, aveva domandato di riavere gli originali degli assegni emessi, ovviamente temendone un nuovo utilizzo in suo danno (la circostanza dedotta dalla opposta non è stata contestata dall'opponente).

E dunque è contrario ai doveri di correttezza e pertinenza rispetto all'esercizio del proprio diritto di difesa l'aver, da parte dell'opponente, trattenuto gli originali degli assegni senza alcuna necessità difensiva nel giudizio volto ad ottenere il pagamento delle sue spettanze e nonostante la specifica richiesta di restituzione ricevuta dalla sua cliente. Tra l'altro per espressa affermazione dell'opponente il giudizio volto al recupero delle sue spettanze si è concluso favorevolmente in data 4/3/2015 con ordinanza del Tribunale di Taranto in composizione collegiale ed allora risulta ancor più incomprensibile il persistere del rifiuto alla restituzione degli originali in suo possesso.

Non ha trovato riscontro, peraltro, in questo giudizio, né è verificabile attraverso le fotocopie degli assegni allegate, l'asserita falsità degli assegni, né risulta agli atti la circostanza riferita dall'avvocato di aver sporto una denuncia penale in ordine alla falsificazione dei titoli di credito richiesti in restituzione. In ogni caso ciò non è ostativo alla restituzione di tali documenti, fino a quando non intervenga un decreto di sequestro degli stessi da parte dell'Autorità giudiziaria in relazione a determinate ipotesi di reato.

Quanto, poi, all'ultima contestazione inerente il difetto di legittimazione della a richiedere la restituzione dell'assegno intestato in favore di , essa non sussiste, atteso che la consegna all'avvocato dei tre titoli di credito è stata eseguita dalla sola , la quale soltanto ha agito contro per l'esecuzione dei titoli (tra cui l'assegno intestato al marito e girato in suo favore) e nei confronti della quale, soltanto, l'avvocato ha chiesto la liquidazione dei compensi, ragion per cui i titoli devono essere restituiti alla cliente e non a terzi. In conclusione l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato.

Sull'opponente gravano le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda di condanna proposta, così provvede :

- a) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto
- b) condanna l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in favore della opposta in misura pari ad € 1800,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori .

Taranto, 25/3/2015

DEPOSITATA 25-3-15
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Rocco CACCIATORE



IL GIUDICE

Rosella Di Fedele
Rosella Di Fedele